



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE dello STATO
Comando Provinciale di LECCO



Lecco (LC), li 18 luglio 2016

Prot. 3012 Pos.: 08.01.13
Rif.nota: /
Allegati: /

A tutte le AMMINISTRAZIONI COMUNALI
della Provincia di
LECCO

Loro Casella di Posta Certificata

OGGETTO: Combustione/abbruciamento di residui vegetali di origine agricola e/o forestale -
Precisazioni -

Preso atto che alcune di codeste Spett.li Amministrazioni continuano ad accogliere e cortesemente inoltrare a questo Comando, le comunicazioni inoltrate alle stesse da parte di privati cittadini, relative alla combustione/abbruciamento di residui e materiali vegetali, secondo quanto sancito in merito dalla Regione Lombardia con D.g.r. X/2525 del 2015, si ritiene opportuno rappresentare quanto diseguito esposto.

La Regione Lombardia, con l'art. 2 co. 1 della L.r. 38/2015, non solo ha sostanzialmente modificato il co.10 dell'art. 45 della L.r. 31/2008 che ad oggi testualmente recita:

“Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 (“Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio”), e il comma 4 del presente articolo (n.d.r. art. 45 co.4 “Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie”) al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4”

ma con il co.2 dello stesso articolo ha abrogato l'art. 12 bis e il co. 14 bis dell'art. 27 della L.r. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera”, annullando così di fatto, il divieto di combustione dei materiali vegetali nel periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile dell'anno successivo. Sono pertanto venuti a decadere i presupposti posti a sostegno della D.g.r. X/2525 che quindi è ad oggi decaduta e divenuta non più applicabile

anche nella parte relativa all'inoltro, da parte del privato cittadino, della Comunicazione di combustione di residui vegetali.

Per quanto sopra, in virtù del novello co.10 dell'art. 45 della L.r. 31/2008, la combustione di materiale di origine vegetale di provenienza agricola e/o forestale, fatti salvi i divieti assoluti di combustione quale quello derivante dalla dichiarazione, da parte della Regione Lombardia, del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, purchè condotta nel rispetto delle finalità (*reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti*) e delle limitazioni (*3 mst/ha/giorno e limite inferiore a 300 m s.l.m. estensibile a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane*) imposte dalla norma vigente, è consentita durante tutto l'arco dell'anno solare.

Si ritiene però opportuno e doveroso precisare che il materiale vegetale proveniente da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, ai sensi dell'art. 184 co.2 lett.e) del D.Lgs 152/2006, è classificato quale Rifiuto Solido Urbano (RSU) e in quanto tale non può essere oggetto di combustione. Tale attività potrebbe infatti:

- a) configurare il reato di gestione illecita di rifiuti finalizzata al loro smaltimento, perseguito penalmente ai sensi dell'art. 256 co.1 lett.a) del D.Lgs 152/2006;
- b) richiedere, così come previsto dal co.6 dell'art. 256 bis dello stesso Decreto Legislativo, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella prevista dall'art. 255 co.1 stessa norma, qualora non ricorrano i presupposti di cui al punto precedente perché comunque è fatto divieto di procedere alla combustione di R.S.U.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e nel rinnovare la piena disponibilità di questo Comando nel caso necessitassero ulteriori ragguagli e/o precisazioni, si ringrazia dell'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Andrea Turco)

